



COMUNE DI BUDDUSÒ

PROVINCIA DI SASSARI

Piazza Fumu - 07020 Buddusò
c.f. 81000470906 - p.iva 00131450900



AREA TECNICA PRODUTTIVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

tel. 079/7159004 - Fax 079/714371

llpp@comunebudduso.ss.it

llpp@pec.comunebudduso.ss.it

Repertorio n. 01 del 04.01.2022

Oggetto: Lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dei lavori di **INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE - SANIFICAZIONE E TINTEGGIATURA DEGLI AMBIENTI INTERNI EDIFICI COMUNALI (COVID-19)** - CIG: Z803489A72 espletata con RdO sul portale Sardegna Cat RdO: rfq_385122/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dalla legge n. 108 del 2021.

Premesso che:

- ✓ con determinazione n. 492 in data 29.12.2021, divenuta efficace in pari data, è stata affidata all'impresa Edilzeta di Ziri Flavio, con sede a Buddusò in Via Santa Reparata n.14, P.Iva 02185250905, di seguito denominata "Appaltatore" la prestazione contrattuale in oggetto.
- ✓ la spesa complessiva di € 47.154,77 IVA compresa al 22%, trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021 giusto impegno n. 562/2021;
- ✓ le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati;
- ✓ è stato regolarmente pubblicato l'avviso di cui all'art. 98 del D. Lgs. 50/2016 in merito all'esito del suddetto affidamento;
- ✓ che ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e), del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a 150.000,00 Euro;

Tutto ciò premesso, la prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

ART. 1 - Oggetto e Parti stipulanti

1. Il Comune di Buddusò affida all'"Appaltatore", l'effettuazione dei lavori di **INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE - SANIFICAZIONE E TINTEGGIATURA DEGLI AMBIENTI INTERNI EDIFICI COMUNALI (COVID-19)** - CIG: Z803489A72 secondo le risultanze della relazione di stima approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 492 del 29.12.2021.
2. Il Comune di Buddusò e l'"Appaltatore" stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:
 - a. Il **Comune di Buddusò**, c.f. 81000470906, nella persona dell'Ing. Eugenio TUCCONI, nato a Ozieri, il 29/03/1976, per la sua qualifica di Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale in Piazza Fumu n. 1, C.F. TCCGNE76C29G203Q;
 - b. L'"**Appaltatore**", come rappresentato dal Sig. Ziri Flavio nato a Buddusò il 22.12.1972 (C.F. ZRIFLV72T22B246Y) e residente a Buddusò in Via Santa Reparata, per la sua qualità di Rappresentante legale della ditta Edilzeta di Ziri Flavio, con sede a Buddusò in Via Santa Reparata n.14, P.Iva 02185250905, domiciliato presso la sede dell'"Appaltatore" a Buddusò (SS).

ART. 2 - (Corrispettivo dell'appalto)

1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato **a misura**, come definito dall'art. 3, comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e risulta determinato in netti **€ 38.651,45** (diconsi euro trentottomilaseicentocinquantuno/45), di cui € 400,00 per oneri per la sicurezza oltre all' I.V.A. nella misura dilette.
2. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.
3. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile dell'Area Finanziaria alla sede legale dell' "Appaltatore" in Buddusò.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Buddusò. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall' "Appaltatore" al competente Ufficio Finanziario del Comune di Buddusò e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ART. 3 - (Oneri del costo del lavoro e della sicurezza)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, viene precisato che i costi relativi alla sicurezza del lavoro inerenti il presente appalto ammontano a € 400,00 e sono stati ritenuti congrui, in sede di appalto, rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori previsti nel progetto esecutivo approvato.
2. Ai fini dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che:
 - a. l' "Appaltatore" applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di regolarità contributiva (Durc) relativo a personale dipendente dell' "Appaltatore" o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di fornitura o prestazione pagata con un solo saldo, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc.
 - c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 - (Modifiche al contratto durante il periodo diefficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, al presente contratto di appalto, nel corso della sua validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento del Comune di Buddusò. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità di cui all'art. 106 del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50. Qualora il Comune di Buddusò, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui

all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I prezzi unitari offerti dall' "Appaltatore" in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del più volte citato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 - (Pagamenti in acconto e a saldo)

1. All' "Appaltatore" verranno corrisposti i **pagamenti in acconto** al maturare di **stati di avanzamento** dei lavori di importo netto non inferiore a **€ 9.000,00** (euro novemila/00), come prescritto dalla Lettera d'invito Prot. n. 10269 del 23.12.2021, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall' "Appaltatore", si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente comma 2.
2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
3. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto, comunque, previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituirà presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 6 - (Cauzione definitiva)

Come evidenziato dall'Autorità, l'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 prevede che «*Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.*

Ne consegue che la facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria e definitiva è subordinata a una doppia condizione: importo del contratto inferiore a 40.000 euro, assegnato mediante affidamento diretto.

Considerato che il presente affidamento rispetta le condizioni di quanto sopra evidenziato, questa stazione appaltante si avvale della facoltà di non richiedere la cauzione definitiva.

ART. 7 - (Responsabilità verso terzi)

L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di Buddusò da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 8 - (Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori -penali)

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
2. Il **tempo utile per ultimare tutti i lavori** in appalto è fissato in **giorni 60** (sessanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, come prescritto dalla Lettera d'invito Prot. n. 10269 del 23.12.2021.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, non imputabile al Comune di Buddusò, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori verrà applicata una penale giornaliera di € 40,00 (Euro venti).
4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
5. Per ogni irregolarità nelle prestazioni, non imputabili a responsabilità del Comune di Buddusò, ivi compresi anche eventuali ritardi nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori conseguente a un verbale di

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori sarà applicata una penale dell'uno per mille del prezzo di aggiudicazione.

ART. 9 - (Collaudo e regolare esecuzione)

1. Trattandosi di lavori il cui importo complessivo lordo, a seguito della emissione dello stato finale, risulterà non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila Euro), il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che è rilasciato dal Direttore dei Lavori. Tale certificato deve essere emesso entro **1 (uno) mesi dalla data di ultimazione dei lavori**, debitamente accertata con apposito certificato.
2. L' "Appaltatore" deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di Buddusò richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 10 - (Obblighi dell'"Appaltatore")

1. L'appalto viene concesso dal Comune di Buddusò ed accettato dall' "Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte della Stima Lavorazioni approvata:
 - a) Capitolato generale d'appalto, nelle parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni operate con D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010;
 - b) Elenco dei prezzi unitari;
 - a) Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, redatto dall' "Appaltatore" ai sensi del punto 3.2.1. del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81;
2. I sopradetti documenti, tutti depositati agli atti del Comune di Buddusò, sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.
3. Sono esclusi dal contratto e non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma 1.
4. L' "Appaltatore" si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:
 - a) termini di esecuzione e penali;
 - c) sospensione e ripresa dei lavori ;
 - d) oneri a carico dell'Appaltatore;
 - e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
 - f) liquidazione dei corrispettivi ;
 - g) specifiche modalità e termini di collaudo;
 - h) modalità di soluzione delle controversie .
5. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, nella parte ancora in vigore.

ART. 11 - (Risoluzione e recesso)

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
2. L' "Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati al Comune di Buddusò in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. Il Comune di Buddusò nel caso l'"Appaltatore" si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli importi eventualmente ancora dovuti all' "Appaltatore" medesimo in conto corrispettivo per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e, qualora detti importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad incamerare, nell'entità necessaria, la cauzione definitiva.

Art. 12 - Risoluzione di diritto

1. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il Comune di Buddusò avrà

- la facoltà di fissare un termine entro il quale l'Appaltatore" dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.
2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

ART. 13 - (Obblighi dell'"Appaltatore" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L' "Appaltatore" è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. L' "Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. L' "Appaltatore" e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli statuti di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva

ART. 14 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le Parti danno atto che l'"Appaltatore" dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 Marzo 1999 , n. 68.

ART. 15 - (Subappalto e cottimo)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte, a pena di nullità.
2. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 118 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni nonché nell'art. 170 del "Nuovo regolamento sui contratti pubblici – D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010".
3. Il Comune di Buddusò non si avvarrà della facoltà di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

ART. 16 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualora l'Appaltatore non assolia agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 della legge n. 136/2010 il presente contratto sarà da intendersi risolto di diritto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 smi.

Ai fini della tracciabilità, sui bonifici relativi ad ogni movimento finanziario relativo all'appalto andrà indicato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z803489A72**, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune di Buddusò verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del

contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune di Buddusò apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge 136/2010, restando inteso che il Comune di Buddusò si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il (CIG): **Z803489A72** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati relativi ai conti correnti dedicati ai pagamenti del presente contratto:

- 1) Banca: BANCO DI SARDEGNA - IBAN: IT12U01015849300000000001071 – per il quale conto sono abilitati ad operare i seguenti soggetti:
Sig. Flavio Ziri nata a Buddusò il 22.12.1972 (C.F. ZRIFLV72T22B246Y) e residente a Buddusò in Via Santa Reparata 14.

ART. 17 - (Contenzioso)

1. Eventuali controversie fra il Comune di Buddusò e l'"Appaltatore", derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle eventualmente conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno trattate secondo quanto previsto alla parte VI, Titolo I° (Contenzioso) del nuovo "Codice degli appalti" di cui al D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nella fattispecie si procederà secondo le disposizioni contenute nel bando di gara dei lavori appaltati.

ART. 18 - (Domicilio dell'appaltatore)

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'"Appaltatore" elegge domicilio in Buddusò, Piazza Fumu n. 1, presso la Sede Comunale, per tutta la durata della prestazione contrattuale;
2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata, ovvero anche in forma amministrativa mediante lettera raccomandata.

ART. 19 - (Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati dell'"Appaltatore", forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del responsabile dell'Area Tecnica Produttiva e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.
3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
4. All'Appaltatore" sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del

- trattamento dei dati personali.
5. Il Comune di Buddusò nomina l’”Appaltatore” quale responsabile esterno del trattamento dei dati. Pertanto, l’”Appaltatore” ha l’obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina “privacy” del profilo dell’Ente e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

ART. 20 - (Codice comportamentale)

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo approvato con Delibera Giunta Comunale di Buddusò n. 4 in data 22.01.2014. In caso di accertata violazione degli obblighi derivati dal Codice si procede alla risoluzione del contratto.

ART. 21 - (Norme finali)

L’ “Appaltatore”, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Buddusò, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima.

Buddusò li 04.01.2022

Per L’Impresa Esecutrice
EDILZETA
Sig. Falvio Ziri

Per la Stazione Appaltante
Il Responsabile dell’Area Tecnica-Produttiva
Ing. Eugenio Tucconi